



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
(Viale Giulio Cesare n. 54/b)

Il giudice delegato per la trattazione del procedimento Dott.ssa [REDACTED]

visti gli artt. 473 bis 14 e ss. c.p.c.;

letto il ricorso;

rilevato che non sussistono i presupposti per l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte* così come richiesti dalla parte ricorrente;

rilevato che sussistono ragioni per l'abbreviazione dei termini processuali come previsto dall'art. 473 bis 6 co. 2 e dall'art. 473 bis 42 cpc;

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 10.03.2025, ore 09:00;

DISPONE

che parte ricorrente provveda alla notificazione del ricorso e del presente decreto nel termine di **45 giorni liberi** prima dell'udienza fissata, con invito a depositare la prova della notificazione,

ASSEGNA

a parte resistente termine sino a **30 giorni liberi** prima dell'udienza fissata per la costituzione in giudizio con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

INFORMA

- che è obbligatoria la difesa tecnica mediante avvocato e che le parti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- [REDACTED] mediazione familiare scegliendo un professionista tra quelli iscritti nell'elenco formato a norma dell'art. 12 bis disp att. c.p.c., invitando le parti a rivolgersi allo **SPAZIO FAMIGLIE e MINORI** presso la stanza 106, secondo piano, Prima Sezione Civile

DISPONE

che entrambe le parti, oltre ai documenti richiesti dall'art. 473 bis.12 comma 3 lett. a, b, c,) come allegati agli atti introduttivi, provvedano a depositare nel medesimo termine di 60 giorni prima dell'udienza:

- certificazione anagrafica aggiornata;

- in caso di domande di contributo economico o afferenti al mantenimento di figli:

A) documentazione relativa ai redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;

B) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove andranno indicate le seguenti circostanze:

- a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, compensi di ogni genere anche se saltuari, pensioni, canoni da locazione, assegno unico ecc.);
- b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
- c) carte di credito e tutti conti correnti intestati o cointestati o sui quali si possa comunque operare, con l'indicazione dei dati identificativi (istituto di credito, numero, ecc.) e dei relativi saldi alle date del 30 giugno e del 31 dicembre degli ultimi tre anni;
- d) quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma d'investimento mobiliare e di risparmio;
- e) proprietà immobiliari e altri diritti reali immobiliari, indicando la tipologia (abitazione, uffici, negozi, terreni edificabili, etc.), l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;

Il giudice delegato

Decreto di fissazione udienza n. cronol. [REDACTED]

Decreto nomina ctu n. cronol. [REDACTED]



TRIBUNALE DI ROMA

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva assunta in data 1.4.25 nella causa di separazione personale vertente tra [REDACTED]

letti gli atti ed i documenti allegati, sentite le parti assistite dai rispettivi procuratori, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione;

dato atto che i coniugi vivono separati dall'autunno 2024 quando il resistente si è allontanato dalla casa familiare ove è rimasta la moglie con i figli [REDACTED] (2013) ed [REDACTED] (2021);

rilevato che la ricorrente ha dedotto, reiterando le allegazioni svolte in sede di interrogatorio libero all'udienza del 1.4.25, la sussistenza di condotte gravemente pregiudizievoli tenute dal marito, per cui ha sporto denuncia-querela, con vessazioni psicologiche ed aggressioni fisiche perpetrate nei di lei confronti (anche alla presenza dei figli) e della figlia minore, evidenziando il rifiuto della bambina di vedere e frequentare il padre e la sussistenza di condotte del marito non conformi a canoni di correttezza anche nei riguardi del figlio minore (che pure il padre vede e tiene con sé) il quale all'esito delle visite al genitore assumerebbe comportamenti emulativi del padre squalificanti ed aggressivi, istando per la previsione di incontri soltanto in modalità protetta, circostanze tutte contestate dal marito, che pure ha confermato l'attuale rifiuto della figlia, quanto meno dall'estate scorsa, ad intrattenere rapporti con lui;

letta la documentazione pervenuta dal P.M. in sede in data 24.2.25 che ha comunicato la sussistenza di procedimento penale per maltrattamenti nei confronti del marito con atti allo stato non ostensibili;

ritenuta la necessità, attese la conclamata condizione di disagio e sofferenza della figlia primogenita e l'età ancora infante del secondogenito, evidentemente incapace di discernimento e capacità anche di rappresentazione adeguata della realtà, di disporre immediato approfondimento istruttorio a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, onde accertare, previo esame dei minori (non essendo rispondente agli interessi della figlia primogenita infradodicesenne, atteso il concreto rischio di vittimizzazione secondaria alla luce delle violenze poste in essere dal padre come riferite dalla madre il di lei ascolto giudiziale) le condizioni psichiche e di vita dei figli minori e la qualità e le competenze genitoriali, con conferimento dell'incarico come da parte dispositiva e formulazione dei quesiti elaborati con specifico riferimento ad allegate situazioni di violenza, dalle linee guida approvate in data 29.1.25;

che, relativamente al regime di affidamento, impregiudicato ogni diverso provvedimento all'esito della consulenza e all'accertamento dei fatti di rilievo penale,



il conclamato rifiuto della bambina ad avere rapporti col padre ed i gravi episodi di violenza riferiti dalla madre e ribaditi con precisi dettagli in sede di interrogatorio libero, sia nei confronti della bambina, ma anche contro sé medesima, escludono, allo stato, di poter optare per il regime normativo elettivo della genitorialità essendo prioritario valutare le competenze genitoriali;

che, fermo il collocamento presso la madre della prole minore nella casa a lei assegnata, gli incontri padre-minori (allo stato del solo secondogenito, atteso il rifiuto di [REDACTED] nelle more dell'espletanda c.t.u. vanno demandati ai Servizi Sociali territorialmente competenti che, previa presa in carico del nucleo, provvederanno a redigere un calendario, in prima battuta in modalità protetta, anche al fine di osservare le dinamiche parentali, delegando sin d'ora il nominato c.t.u. di elaborare un diverso calendario, qualora maggiormente rispondente ai loro interessi;

ritenuto, da un punto di vista economico, che, dati i redditi delle parti come risultanti dagli atti, tenuto conto delle esigenze della prole minore e dei tempi di frequentazione come stabiliti pressoché in via esclusiva presso la madre, sia equo riconoscere un contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di euro 500,00 mensili a far data dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del 17.12.2014, che in ragione dell'affidamento esclusivo non dovranno essere concertate;

che ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, in difetto di domanda;

che nulla è da provvedere in punto di assegno unico, per non essere di competenza del Giudice della famiglia, seguendo lo stesso il regime normativamente previsto (nel caso di specie, in ragione dell'affidamento esclusivo, da fruirsi integralmente dall'affidatario, come disposto dall'art.6, co. 4 l.230/21);

lette le richieste istruttorie delle parti e decidendo sulla loro ammissibilità e rilevanza;

ritenuto che occorra acquisire gli esiti del procedimento interessante le parti recante [REDACTED] e, nell'ambito dello stesso, gli atti ostensibili con particolare riguardo ai verbali di SIT assunte e gli accertamenti svolti;

visto l'art.473bis.22 c.p.c.

P. Q. M.

1) in via provvisoria, affida i figli minori in via esclusiva alla madre, a lei attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la prole minore - istruzione, educazione, salute, rilascio dei documenti, determinazione della residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, anche senza il consenso del padre;

2) dispone il collocamento della prole minore presso la madre, nella casa familiare a lei assegnata, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé nelle more della c.t.u. per il tramite dei Servizi Sociali, che elaboreranno un calendario di incontri padre-minori da svolgersi in prima battuta in modalità protetta, delegando sin d'ora il nominato c.t.u. della predisposizione di diverse modalità se maggiormente confacenti agli interessi dei minori;

3) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione, in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda il provvedimento della somma mensile di euro 500,00, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base dicembre 2024, con la precisazione, di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.),

4) pone a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la prole, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014;

5) ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento;

6) dispone consulenza tecnica d'ufficio all'uopo nominando la dottoressa [REDACTED]

- assegna al CTU nominato termine fino al 24.4.2025 per il deposito nel fascicolo telematico di dichiarazione, munita di firma digitale, contenente il giuramento di cui all'art. 197 c.p.c. secondo la seguente formula: "giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità";

- formula al c.t.u. i seguenti quesiti: "Valuti il CTU, considerate le allegazioni di violenza in atti e/o rilevate dal Giudice ed esaminati gli atti e i documenti acquisiti nel procedimento: a) La competenza genitoriale del genitore A (rispetto al quale emergano indizi in merito alla commissione di condotte di violenza domestica) tenuto altresì conto della sua capacità di comprendere eventuali pregiudizi arrecati al figlio e il disvalore, anche educativo, dei comportamenti presumibilmente agiti, valutandone criticità e risorse; b) La capacità genitoriale del genitore B tenendo altresì conto degli effetti psicofisici ed emotivi che la situazione di presunta violenza potrebbe aver temporaneamente arrecato allo stesso, valutandone criticità e risorse; c) Lo stato psicofisico del minore, tenuto altresì conto dei possibili effetti della presumibile violenza c.d. diretta e/o assistita, precisando se eventuali incontri con il genitore A siano compatibili con il suo interesse e, in caso di risposta affermativa, suggerisca elementi per consentire al Giudice di determinarne le modalità più idonee, anche al fine di evitare contatti diretti tra i genitori e ogni forma di vittimizzazione secondaria; d) La qualità delle relazioni del minore con ciascun genitore, qualora possibile; e) Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, indicazione su quale possa essere nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, per tutelare l'interesse del figlio; f) Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, solo qualora ciò sia conforme all'interesse del figlio, in assenza di condotte pregiudizievoli dei genitori; g)

Suggerisca gli eventuali percorsi di sostegno che risultino necessari individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento”.

Il CTU, ai sensi e per gli effetti degli artt. 62 e 194 c.p.c., previa visione di tutti gli atti del procedimento, tenuto conto delle allegazioni di abuso e/o violenza domestica o di genere ivi rappresentate, a prescindere dall'eventuale co-pendenza di un procedimento penale, nell'espletamento dell'incarico: terrà debitamente conto delle specificità delle situazioni familiari ove vi siano allegazioni di violenza domestica o di genere, e delle peculiarità che le distinguono dalle situazioni di c.d. conflittualità genitoriale; espletterà, salvo diverse procedure metodologiche in linea con i quesiti posti che si dovessero rendere necessarie in corso di Consulenza, incontri peritali disgiunti tra i genitori; rispetterà eventuali misure cautelari penali e/o civili a tutela del genitore e/o dei minori presumibilmente vittime, anche prevedendo una diversa calendarizzazione dei giorni e degli orari di incontro peritale per ciascun genitore; perseguirà il c.d. principio del preminente interesse del minore, da considerarsi - in un'ottica di bilanciamento di interessi - preminente al paradigma della c.d. bigenitorialità; svolgerà una consulenza valutativa e non trasformativa, e si asterrà dal porre in essere attività di mediazione/conciliazione, come previsto dal dettato normativo, mettendo in campo metodiche procedure atte a preservare eventuali rischi di vittimizzazione secondaria nel rispetto del Codice deontologico degli psicologi italiani (ai sensi dell'art 22 Condotte non lesive); svolgerà, ex art. 474 bis 25 c.p.c., eventuali indagini e valutazioni su caratteristiche e profili personologici delle parti, fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica nei limiti in cui incidano sulle capacità genitoriali e, porrà particolare attenzione alle eventuali risultanze degli accertamenti psicodiagnostici per differenziare eventuali criticità di stato, con quelle di tratto; procederà all'attenta valutazione delle relazioni familiari e delle dinamiche genitoriali per mezzo di osservazioni diadiche (madre-figli; padre-figli) e non necessariamente triadiche; procederà all'ascolto audio-videoregistrato del minore, avuto riguardo alla sua età ed alla sua capacità di discernimento. Terrà conto delle sue opinioni (ex art. 473 bis 4) in base al suo grado di maturità e al suo vissuto, sia esso verbalizzato che deducibile dal comportamento osservato. Nell'ascolto in sede civile si pone l'attenzione non tanto ai fatti oggetto di causa quanto alla persona minore, considerata nella sua complessità individuale e relazionale che deriva dal suo vissuto prestando attenzione sia al comportamento verbale sia a quello non verbale; valuterà le competenze genitoriali, tenendo conto del necessario bilanciamento - anche in termini prognostici - tra i fattori protettivi e di rischio, della capacità del genitore presumibilmente maltrattante di prendere coscienza della disfunzionalità dei propri comportamenti, di rapportarsi in modo funzionale con l'altro genitore, di svolgere adeguatamente i compiti di cura, accudimento e di educazione del minore, di comprendere e sintonizzarsi sui bisogni del figlio e di offrire a quest'ultimo un contesto anche ambientale adeguato, di svolgere una valida funzione genitoriale al di fuori del contesto relazionale con l'ex partner; terrà conto degli eventuali disagi e/o volontà del minore, anche rispetto al proseguimento degli incontri peritali e provvederà a segnalare immediatamente al giudice qualsiasi situazione o comportamento che esponga, o possa esporre, il minore a pregiudizi, e/o disagi che necessitano del pronto intervento del Tribunale, provvedendo altresì, ove necessario, ad interrompere gli accertamenti fino a diversa disposizione del giudice; 10) terrà distinti nella relazione finale, le narrazioni delle parti, i comportamenti osservati direttamente, le dichiarazioni del minore ed il



Decreto nomina ctu n. cronol. [REDACTED]

suo comportamento, ove rilevante ai fini della valutazione - dalle valutazioni effettuate, con indicazione delle metodologie e dei protocolli seguiti.-invita il CTU a comunicare alle parti, con il medesimo atto contenente il giuramento di cui sopra, il luogo e la data di inizio delle operazioni peritali;

- assegna alle parti termine sino al giorno prima dell'inizio delle operazioni peritali per la nomina di un eventuale CTP.

- concede i seguenti termini: 1) al C.T.U. termine di 120 giorni dall'inizio delle operazioni peritali per l'invio alle parti della bozza di relazione; 2) alle parti termine sino al 1.10.25 per l'invio al C.T.U. di eventuali osservazioni delle parti; 3) al C.T.U. termine sino al 20.10.25 per il deposito dell'elaborato finale contenente risposta alle eventuali osservazioni, le osservazioni critiche dei CTP; trascrizione dell'ascolto del minore, se disposto; ogni documentazione ritualmente acquisita durante la CTU; documentazione completa, comprensiva di tutti i materiali, relativa alle indagini testali, se eseguite; supporti contenenti le audiovideo registrazioni -o le audio registrazioni- dei colloqui clinici e dell'ascolto del minore, le audio registrazioni dell'esame degli adulti, se disposta dal giudice, da depositare presso la cancelleria;

- liquida al C.T.U. l'acconto di euro 2000,00 che pone provvisoriamente a carico delle parti in solido;

7) manda ai Servizi Sociali territorialmente competenti per l'elaborazione nelle more della c.t.u. di calendario di incontri padre-minori da svolgersi in prima battuta in modalità protetta, delegando sin d'ora il nominato c.t.u. della predisposizione di diverse modalità se maggiormente confacenti agli interessi dei minori;

8) ammette la prova orale articolata dalla ricorrente nell'atto introduttivo limitatamente ai cap. 5-6-7-8-9-10, espunti da valutazioni, con esclusione dei restanti, irrilevanti ovvero genericamente dedotti;

9) ammette la prova orale articolata dal resistente nella comparsa di costituzione limitatamente ai cap. b-g-i-j-o-q-r, espunti da valutazioni, con esclusione dei restanti, implicanti valutazioni, irrilevanti ovvero genericamente dedotti o da provarsi documentalmente;

10) ammette entrambe le parti a prova contraria;

11) limita la lista testi, allo stato sovrabbondante, a 5, da scegliersi tra quelli in lista;

12) delega per l'espletamento delle prove l'avv. [REDACTED]

13) rinvia la causa per i primi due testi, uno per parte al dì 9.7.25, facoltizzando il Gop delegato di individuare altra data da comunicare alle parti, con decreto da comunicare alle parti a cura della Cancelleria e in osservanza dei criteri indicati dalla Presidente di sezione nelle linee guida sopra richiamate, fissando sin d'ora dinnanzi a sé udienza per provvedere sulle ulteriori richieste istruttorie al 17.3.26, disponendo la trattazione cartolare, con termine sino alle ore 8 del giorno di udienza per note scritte;

14) manda al Pubblico Ministero in sede per la trasmissione, nel termine di 30 giorni prima dell'udienza di cui al punto precedente degli esiti del procedimento recante [REDACTED]

[REDACTED], nell'ambito dello stesso, degli atti ostensibili, con particolare riguardo ai



Decreto di fissazione udienza n. cronol. [REDACTED]

Decreto nomina ctu n. cronol. [REDACTED]

verbali di SIT assunte e gli accertamenti svolti nonché per la trasmissione di nota aggiornata relativa ad ulteriori procedimenti interessanti le parti;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, allo Stato Civile, al P.M. ai Servizi Sociali, al c.t.u. [REDACTED]

Roma, 10 aprile 2025

Il Giudice

[REDACTED]

[REDACTED]

Firmato Da

